

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3535

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Disposizioni in materia di limitazioni alla pubblicità
ed al commercio delle bevande alcoliche.

Presentata l'8 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli apparati legislativi ed operativi, atti a far fronte all'ecatombe causata dalle bevande alcoliche, ovvero da questa pseudo-droga, che nel nostro Paese provoca direttamente per lo meno 30.000 decessi l'anno, senza contare il numero dei decessi causati indirettamente, sono totalmente inadeguati.

È necessario informare le grandi masse sui pericoli che si nascondono dietro la droga-alcool, che per il fatto di essere più familiare, non è certo meno pericolosa delle altre.

Ma per poter fare una seria informazione, è necessario sgombrare prima il

campo dalla pubblicità che, inevitabilmente, tende a presentare questa droga come un qualcosa di desiderabile, se non indispensabile, per raggiungere la felicità.

Con questa proposta di legge si prevede ad abolire le forme di pubblicità più pericolose e devastanti per i più giovani ed i meno dotati di senso critico, nonché di vietare la vendita:

1) ai minori di diciotto anni;

2) in tutti i luoghi in cui l'educazione dello spirito e del corpo debba essere prevalente rispetto a tutto il resto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si intendono per « bevande alcoliche » tutti i prodotti alimentari che contengono più di 1,2 gradi di alcol.

ART. 2.

1. La pubblicità diretta e indiretta, attraverso il mezzo cinematografico, radiofonico e televisivo e tutte le relative forme di riproduzione, delle bevande alcoliche è vietata.

2. Tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle indicate al comma 1 devono contenere l'indicazione della gradazione alcolica del prodotto.

ART. 3.

1. È vietata ogni forma di pubblicità diretta e indiretta delle bevande alcoliche che sia effettuata in luoghi frequentati prevalentemente da minori di diciotto anni.

2. È vietata ogni forma di pubblicità diretta e indiretta delle bevande alcoliche attraverso la stampa destinata prevalentemente ai minori di diciotto anni.

3. È vietata ogni forma di pubblicità diretta e indiretta delle bevande alcoliche negli stadi, nei palazzi dello sport, negli autodromi ed in genere nei luoghi destinati allo sport, nonché sulle autostrade e nei relativi punti di ristoro.

4. È vietata ogni forma di promozione, attraverso qualsiasi tipo di premio, delle bevande alcoliche.

5. È vietata ogni forma di sponsorizzazione diretta e indiretta delle bevande alcoliche attraverso il mezzo cinematogra-

fico, radiofonico e televisivo e tutte le relative forme di riproduzione.

6. È vietata ogni forma di sponsorizzazione diretta e indiretta delle bevande alcoliche attraverso lo sport.

ART. 4.

1. Ferme restando le limitazioni previste da altre disposizioni di legge, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi destinati alle occupazioni od agli svaghi dei minori di diciotto anni, nonché sulle autostrade e nei relativi punti di ristoro, negli stadi, nei luoghi destinati in genere allo sport, nelle scuole e negli istituti preuniversitari ed universitari.

ART. 5.

1. Il committente della pubblicità vietata, il responsabile della diffusione della stessa e dell'agenzia pubblicitaria e chiunque concorra nella violazione delle disposizioni previste dagli articoli da 2 a 4 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 2 milioni di lire. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza su un giornale quotidiano ed un periodico settimanale entrambi a diffusione nazionale. In particolare, l'agenzia pubblicitaria e l'emittente radiotelevisiva che hanno dato corso al reato sono, in seguito alla condanna, sospese dall'attività per un periodo non inferiore a tre giorni.

2. L'oblazione può essere subordinata alla emissione di spazi pubblicitari destinati ad evidenziare i danni causati dall'alcol, visionati ed approvati preventivamente dal giudice.

